

375362

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N. 761
Ufficio Inquilinato

Brindisi, li

- 4 FEB 1975

-AL SIG. Altavilla Rocco

Via Risorgimento - 1° lotto - Se. H/2
Beglie Marafino

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE FF.
(Dott. Antonio LONGO)

SC/mo.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 6630

Brindisi, li 30 GIU. 1980

Uff. Amm.vo

Al Sig. ALTAVILLA Pietro

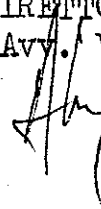
OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Via Pemuda. lotto 4° . n. 2/H

CEGLIE MESSAPICO
=====

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. _____

Brindisi, _____

-AL SIG. ALTAVILLA ROCCO

Piazza Risorgimento - lotto 1 - H/2

CELLIE MESSAPICO

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sma istanza, comunico che Le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via Risorgimento lotto 1 scala H interno 2 .-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro, 17, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 15.200 come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/12/1974 al 10/1/1975
£. 2.550

b) - canone consumo acqua normale e fogna
£. 650

c) - contributo nelle spese di illuminazione delle scale
£. 200

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO:.....£. 3.400

d) - deposito cauzionale (pari a 2 mensilità fitto).." 6.800

e) - deposito spese contrattuali....." 5.000

TOTALE....." 15.200
=====

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.-

Non presentandosi entro il 6/12/1974, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCETTO)

SC/no.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. _____

Brindisi, _____

-AL SIG. Altavilla Rocco
Rocca Risorgimento - lotto 1-4/2
Ceglie Messafico

298

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sma istanza, comunico che Le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla Piazza Risorgimento lotto 1^o scala A interno 2 .-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro, 17, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. _____ come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal _____ al _____
£. 2.550

b) - canone consumo acqua normale e fogna
£. 650

c) contributo nelle spese di illuminazione delle scale.
£. 117.200

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 3.400

d) - deposito cauzionale (pari a 2 mensilità fitto).." 6.800

e) - deposito spese contrattuali....." 5.000

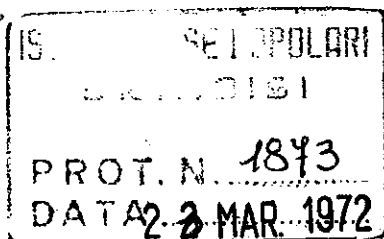
TOTALE....." 15.200
=====

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.-

Non presentandosi entro il _____, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCHETTO)

SC/me.-



Ill.mo Presidente dell'Istituto Case Popolari

di Brindisi

Il sottoscritto Altavilla Rocco, nato il 1° dicembre 1939 in Ceglie Messapico ed ivi domiciliato e residente alla Piazza Risorgimento,

premesso che in data 28/7/1968 è deceduto in Ceglie Messapico il signor Altavilla Pietro, padre dell'esponente, il quale era locatario di un appartamento composto da tre vani ed accessori facente parte del 4° lotto delle Case Popolari in Ceglie Messapico, indicato come appartamento n.2, scala H, in dipendenza di contratto di locazione in data 10/6/1960, registrato in Brindisi il 27 detto al N.2324 mod.I;

premesso ancora che il sottoscritto, come risulta dalla documentazione allegata rilasciata dal Sindaco di Ceglie Messapico, unitamente al suo nucleo familiare, ha coabitato sin dal 1/1/1960 insieme al proprio genitore Altavilla Pietro nella casa condotta in locazione in questa Piazza Risorgimento H/2;

premesso, infine, che i germani del sottoscritto, Altavilla Maria Michela, Altavilla Antonia, Altavilla Pietro ed Altavilla Carmine, come risulta dalla dichiarazione rilasciata innanzi al notaio Avv. Giuseppe Trinchera in data 4/1/1971 che si allega al presente ricorso, hanno tutti dichiarato che a loro non spetta

A
R
12

ss
A. Altavilla
P. Altavilla
C. Altavilla

e non accampano alcun diritto sull'atto di locazione
a suo tempo stipulato tra il loro dante causa Alta-
villa Ptàntro e l'Istituto Case Popolari, a cui, co-
munque, ad ogni buon conto, vi rinunziano espressamente;

tanto ritenuto e premesso, il sottoscritto Al-
villa Rocco,

chiede
che codesto On/le Istituto Autonomo Case Popolari
di Brindisi voglia intestare il contratto di loca-
zione di cui in premessa ad Altavilla Rocco, nato
in Ceglie Messapico il 1°/XII/1939.

Brindisi, I/XII/1971

Con osservanza

Altavilla Rocco



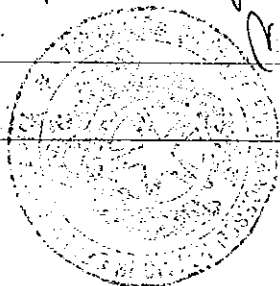
COPIA-N.22386 di repertorio-N.6561 di raccolta-DICHIARAZIONE-Repubblica Italiana-Il quattro gennaio milleenovecentosettantuno in Ceglie e nel mio studio a Piazza Plebiscito 48;Innanzi a me dr.Giuseppe Trinchera, Notaio in Ceglie Messapico, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi;assistito dai testimoni e fidefacienti a me noti ed idonei:Faggiano Antonio-Rocco, impiegato, nato il 25/9/1937 a Ceglie ed ivi domiciliato alla Via S.Giovanni Bosco; e Suma Rocco, netturbino, nato il 30/12/1927 a Ceglie ed ivi domiciliato alla Via P.Chirulli 108;SONO PRESENTI: i germani:ALTAVILLA MARIA-RACHELE, casalinga, nata il 31 gennaio 1930 a Ceglie;ANTONIA, casalinga, nata l'11 maggio 1933 a Ceglie;PIETRO, contadino, nato il 14 febbraio 1937 a Ceglie; e CARMINE, contadino, nato il 19 novembre 1942 a Ceglie; ed ivi tutti domiciliati alla Via Celso 8;della cui identità personale mi accertaho i fidefacienti;essi comparenti mi hanno richiesto di ricevere il presente atto, con cui:premesso che essi sono figli non conviventi di Altavilla Pietro, deceduto in Ceglie il 28 luglio 1968, il quale era locatario di un appartamento composto da tre vani ed accessori facente parte del 4° lotto delle Case Popolari in Ceglie Messapico, indicato come appartamento n.2, scala H, in dipendenza di contratto di locazione 10.6.

1960 registrato in Brindisi il 27 detto al n. 2324
Mod. I°; col presente riconoscono che a loro non spetta alcun diritto in dipendenza del contratto stesso, e, comunque, ad ogni buon conto, vi rinunziano; Dichiarano, altresì, che, morta l'11.4.1970 la moglie dell'originario locatario e madre dei dichiaranti, Epicoco Anna, unico familiare, già convivente col locatario, che sia attualmente in vita, è il figlio di lui e fratello dei dichiaranti, Altavilla Rocco, nato il 1° dicembre 1939 a Ceglie Messapico. Altavilla Maria-Rachele e Antonia mi dichiarano di non poter firmare perchè analfabete. Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su pagine due di un foglio fin qui, viene da me Notaio, alla presenza dei testimoni, letto alle parti, che su mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me e i testimoni lo firmano le parti alfabetate. Fto: Altavilla Pietro, Altavilla Carmine, Antonio-Rocco Faggiano-teste, Suma Rocco-teste, Notar Giuseppe Trinchera. Vi è il segno del mio sigillo. -

*Registrato in Ostuni il 19 gennaio 1971 al n. 130 Mod. I. -
È copia conforme all'originale, che si conserva per
gli atti concernenti.*

Repl. Municipale, 22 gennaio 1971.

Notar Giuseppe Trinchera



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----o-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ dell'ap=
partamento sito in _____ Via _____
n. _____ piano _____, int. _____, nel prendere in possesso i lo=
cali assegnatigli dichiara di avere visitato l'alloggio e di aver
lo trovato in perfetto stato ed adattato all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto
stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte
e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizio
ni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

Prot. n° 6124
Uff. Amm.vo

Brindisi, li 4 GIU. 1960

OGGETTO: Assegnazione
alloggi in locazione sem-
plice - LECCE 640 -
.....

Al Sig. Altavilla Pietro

Via 1° S. Martino 14

Cesire Menafico

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via Reunida Lotto 4°, Scala 4 Interno 2.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo Istituto che il giorno 9 Giugno 1960 dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la 1° Palazzina in Via D'Aprile.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, per l'ammontare di L. 14608, come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitti e servizi dal 10 GIU. 1960 al 10 LUG. 1960
L. 510 vano x vani 5 L. 2550
b) - canone consumo acqua normale....." 500
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale....." 150
d) - I.G.E. 3% su a)....." 77
=====

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3277

- e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)..... " 9831
f) - deposito spese contrattuali " 1500
TOTALE..... L. 14608
=====

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo Vallarino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

Prot. n° 6124
Uff. Amm.vo

Brindisi, li 4 GIU. 1960

OGGETTO: Assegnazione
alloggi in locazione sem-
plice - LECCE 640 -

Al Sig. G. Tanella

Via 1° S. Mart. 14

Cent. M. M. C.

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via Seconda Lotto 4°, Scala 4 Interno 2.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo Istituto che il giorno 9 Giugno 1960 dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la 1° Palazzina in Via D'Aprile.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, per l'ammontare di L. 14608, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitti e servizi dal 110 GIU. 1960 al 10 LUG. 1960

L. 510 vano x vani 5 L. 2550

b) - canone consumo acqua normale....." 500

c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale....." 150

d) - I.G.E. 3% su a)....." 22

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3272

e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)....." 1851

f) - deposito spese contrattuali " 1500

TOTALE..... L. 14608

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo Vallarino)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della norma n. 45
del Bollettino demaniale 962)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1957).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritt ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant ^e (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ^o denunzianti ^e (3) ed il
Sig. ALTAVILLA PIETRO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n.2/h del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ceglie Messapico-640-

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2550 mensili anticipate 30 600

~~Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1092~~

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 63

IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro 409 1963, ed esate lire Quattrociento

(*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE

CARMINE MAGNANTE

(1101211) Rich. 1 del 1962 - Ist. Pollgr. Stato - C. O. (1963)



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1289)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affar

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(5 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. ALTAVILLA PIETRO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1966

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/H del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ceglie Messapico-640

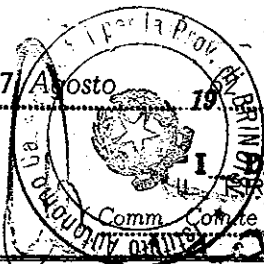
Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2550 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge de
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, add. 27 Agosto 1962



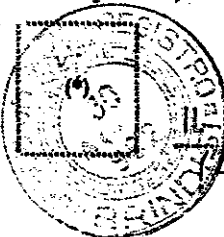
I DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 30 AGO 1962 19 N. 3170

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *feudi dieci e*

IL CASSIERE



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGISTRE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. 14 della Legge 9-8-1954 n. 640)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 962)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) Brindisi-Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess o denunziati e (3) ed il

SIG. ALTAVILLA PIETRO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8- 1961

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/H - del 4° Lott
di Case Popolari nel Comune di Ceglie Messap/L. 640

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: L. 2.550 mensili anticipate. =

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A add. 19



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 176

vol. foglio regi. privati, ed esatte lire cent.

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

DIRETTORE REGGENTE
Dott. Davide Fasano

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 83.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle informazioni assunte

CERTIFICA

che Altavilla Rocco, nato a Ceglie Messapico il 1.12.
1939, unitamente al suo nucleo familiare sin dal 1.1.
1960, ha coabitato insieme al proprio genitore Alta=
villa Pietro nella casa sita in questa Via Risorgimento
Scala H/2.=

=

=

=

=

=

=

Si rilascia per uso di amministrativo.

Ceglie Messapico, li 22.12.1970.



IL SINDACO

[Handwritten signature]